



Allegato "1" alla deliberazione n. 04/C-Acta del 19 giugno 2025

FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA - STATUTO -

Art. 1

(Fondazione)

1. La Fondazione denominata "Fondazione Taormina Arte Sicilia" è costituita per trasformazione del Comitato Taormina Arte ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalla citata normativa regionale, dalle norme statali ivi richiamate, ove applicabili e, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 14 e succ. del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La Fondazione è costituita senza limiti di durata ed ha sede in Taormina, in Corso Umberto 61.
4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine e delle denominazioni delle manifestazioni da essa organizzate; può consentire o concederne l'uso per le iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali. Può utilizzare, altresì, in atti amministrativi, la denominazione in forma abbreviata di "Fondazione TaoArte Sicilia".
5. La Fondazione può ottenere affidamenti diretti di servizi e forniture dalle Istituzioni pubbliche partecipanti, alle condizioni previste dall'art. 6 della Direttiva 92/50/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Continuità giuridica ed economica)

1. In conformità all'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi tutti che, alla data della trasformazione, fanno capo al Comitato Taormina Arte.
2. La Fondazione conserva il diritto a percepire contributi pubblici, ivi compresi quelli spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
3. La Fondazione continua ad utilizzare gli immobili con tutte le pertinenze e gli arredi relativi, detenuti in locazione o ad altro titolo, al momento della trasformazione dal Comitato Taormina Arte, al medesimo titolo di quest'ultimo.

Art. 3

(Finalità ed oggetto)

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro e non può procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.



2. La Fondazione ha come fine quello di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività attraverso la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma nonché del cinema e si propone di promuovere e di realizzare manifestazioni ed iniziative di livello internazionale nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza, delle arti figurative, delle arti letterarie e della cultura in genere. Opera, inoltre, nel settore del turismo promuovendo, in collaborazione con gli Enti fondatori, iniziative di sviluppo turistico e di marketing territoriale.
3. La Fondazione promuove ed organizza, tra l'altro, annualmente il Festival Internazionale "Taormina Arte" e il "Taormina Film Fest" e gestisce le relative iniziative e le singole manifestazioni.
4. Essa può, inoltre, anche in raccordo con altre Fondazioni, Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi, sia pubblici che privati, a ciò interessati:
- a) promuovere, organizzare e gestire altre manifestazioni nei settori sopra indicati, nonché in eventi sportivi che promuovono il territorio favorendo la creazione di flussi turistici, anche al di fuori del territorio comunale, favorendo le collaborazioni nelle produzioni cooperando con affermate realtà nazionali e internazionali, anche attraverso rapporti di cooperazione con altri Paesi, privilegiando le collaborazioni con realtà operanti nel bacino del Mediterraneo;
 - b) costituire e gestire laboratori teatrali, musicali, cinematografici, audiovisivi ed artistici nonché costituire e gestire archivi storici per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale dell'audiovisivo regionale e svolgere anche attività di circuitazione, raccolte di opere d'arte nonché stipulare convenzioni con Parchi archeologici o Musei regionali, o con organismi pubblici e privati per la gestione degli spazi.
 - c) promuovere ed organizzare centri di formazione professionale, di perfezionamento di arti e mestieri per la produzione artistica, teatrale, musicale, cinematografica e culturale in genere, di ricerca e progettazione per sviluppare servizi e attività mirate a pubblici diversi e creazione di audience designer e professionalità connesse al gaming;
 - d) istituire concorsi e premi ed organizzare incontri, convegni e seminari;
 - e) realizzare attività editoriali, di registrazione musicale e teatrale, di produzione radiofonica, televisiva e cinematografica e relativa commercializzazione con qualunque mezzo;
 - f) fornire servizi amministrativi, servizi tecnici, di segreteria e di comunicazione relativi all'attività artistica realizzata, nonché effettuare ogni forma di marketing e di merchandising ad essa connessa;
 - g) compiere ogni ulteriore attività connessa agli scopi indicati, non in contrasto con il presente statuto;
 - h) promuovere e valorizzare la vocazione di Taormina nel settore della produzione cinematografica, dell'audiovisivo, dell'educazione all'immagine e sviluppare iniziative e progetti legati al cineturismo e alla digitalizzazione nonché, più in generale, nei settori indicati al precedente comma 2;
 - i) promuovere e gestire attività di assistenza, anche di natura non ricorrente, nelle unità produttive dei diversi settori del turismo;
 - j) provvedere alla creazione e gestione del polo museale con la messa in rete dell'offerta turistica e culturale di Taormina e della Sicilia;
 - k) provvedere, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, alla promozione ed alla valorizzazione artistico-culturale delle realtà territoriali regionali;
 - l) provvedere alla stipula di accordi o alla gestione di servizi o attività di cui al Titolo II, Capo II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Fondazione può utilizzare gli spazi e le attrezzature per pubblico spettacolo quali il Teatro Antico, per le iniziative di cui al precedente comma 3 ed il Palazzo dei Congressi di Taormina, per periodi anche non continuativi, previa stipula di apposite convenzioni con gli Enti titolari dei beni, nonché utilizza gli immobili e le relative competenze messe a disposizione dai Soci della Fondazione, ovvero da altri soggetti ed Enti,



nelle forme previste dall'ordinamento e dai rispettivi regolamenti utilizzando e valorizzando ove possibile le consolidate professionalità esistenti sul territorio.

6. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Fondazione mette insieme, con le modalità di cui al successivo articolo 6 tutti i soggetti rappresentativi della comunità locale (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali) con l'obiettivo di aggregare attori, risorse ed energie per contribuire alla coesione e allo sviluppo della comunità, nonché di migliorarne la qualità della vita, promuovendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale.

Art. 4

Attività

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alla vendita di biglietti per concerti e spettacoli o di servizi ed accessori, nel limite consentito per soddisfare, specificatamente, esigenze di interesse generale.

2. La Fondazione impronta la sua attività, sia principale che accessoria a criteri di economicità ed efficienza ed opera nel rispetto assoluto del vincolo di bilancio mantenendo il carattere strumentale dell'attività stessa rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali.

3. La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa ed anticorruzione, compie tutti gli atti applicativi delle determinazioni degli Organi, per l'attuazione delle finalità statutarie. Provvede altresì:

- a) a realizzare forme di collaborazione con teatri, università, accademie, conservatori ed istituzioni o organismi simili per la elaborazione di programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione anche attraverso la circuitazione degli spettacoli, di ottimizzazione dei servizi, di miglioramento della qualità e di migliore formazione del personale;
- b) a partecipare ad associazioni, enti o istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, concorrendo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla costituzione degli organismi anzidetti;
- c) ad istituire o assumere partecipazioni in società di capitali, quale strumento utile per la gestione del patrimonio e dei beni comunque nella disponibilità della Fondazione medesima, nonché per lo svolgimento delle attività di carattere strumentale ed accessorio;
- d) a gestire servizi per conto della Regione Siciliana, attraverso contratti di servizio in house providing, l'attuazione di progetti di valorizzazione e promo-commercializzazione del prodotto turistico ed audiovisivo regionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- e) a gestire per conto degli altri Soci, attraverso apposite convenzioni, la realizzazione di progetti di sviluppo dell'immagine e di promozione dell'offerta turistica.

Art. 5

Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un Fondo di dotazione e un Fondo di gestione.

2. Il Fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai Fondatori e Promotori, quali risultanti dalla relazione di stima, redatta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 29.6.1996 n. 367;
- b) dal complesso dei beni, cose mobili, attività, crediti ed ogni altro diritto già di pertinenza del Comitato



Taormina Arte;

- c) da ogni altra somma di denaro, beni mobile o immobile, pervenuti a qualsiasi titolo successivamente alla iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche conferiti e/o destinati dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione a patrimonio;
 - d) dai proventi della propria attività.
3. Il Fondo di dotazione, è costituito da qualsiasi bene mobile e/o immobile, attività, crediti e ogni altro diritto non rientrante nel Fondo di gestione, ovvero da qualunque altro bene espressamente destinato al Fondo di dotazione anche attraverso apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Fondo di gestione, disponibile e destinato alle spese correnti dell'ente, è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalla attività istituzionale della Fondazione;
 - b) dai beni mobili ed immobili e da eventuali successivi conferimenti o elargizioni da chiunque conferiti a titolo definitivo con espressa destinazione al Fondo di gestione;
 - c) dalle somme erogate alla Fondazione da terzi non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
 - d) da ogni contributo pubblico o privato, eredità, lasciti e donazioni attribuiti alla Fondazione e non espressamente destinato al Fondo di dotazione;
 - e) dagli eventuali risultati di gestione risultanti dal bilancio di esercizio, inclusi quelli provenienti dall'attività svolta dalle società di capitali istituite o partecipate dalla Fondazione, che il Consiglio di Amministrazione non delibera di portare al Fondo di dotazione;
 - f) dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali, diverse dai beni destinati dai soci fondatori, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dalla stessa espressamente destinate al Fondo di gestione;
 - g) dai corrispettivi derivanti dall'eventuale utilizzo commerciale dei marchi "Taormina Arte" e "Taormina Film Fest" nonché risorse provenienti dalla ricerca di partner e sponsor privati;
 - h) dal contributo annuo della Regione Siciliana in applicazione dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) da ogni altro provento derivante dalle proprie attività;
5. Il Patrimonio è finalizzato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività a esse connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore ed a garantire la continuazione nel tempo della Fondazione

Art. 6

Soci fondatori e Soci promotori

1. E' socio fondatore unico la Regione Siciliana che, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11, concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione.
2. Sono Soci promotori i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che, come singoli o associati tra loro, assicurano:
 - a) un apporto al Fondo di dotazione non inferiore al 5% (cinque per cento) del suo valore risultante dall'atto di stima del perito del tribunale ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs 29 giugno 1996, n. 367;
 - b) un apporto annuo e per almeno tre anni, al Fondo di gestione delle attività della Fondazione, non inferiore al 10% (dieci per cento) del totale dei finanziamenti regionali, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione.



3. Tenuto conto della finalità non economica e dell'interesse pubblico perseguito dalla Fondazione, i soci fondatori e promotori possono conferire al Fondo di dotazione il patrimonio immobiliare necessario alla realizzazione dello scopo sociale.
4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in considerazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, può autorizzare l'ingresso degli enti del terzo settore nella compagine fondativa e degli soggetti di cui al precedente articolo 4 comma 6, nella qualità di Soci promotori, con l'obbligo del solo apporto al Fondo di dotazione nella misura minima non inferiore al 50% dell'apporto previsto al comma 2, lettera a) del presente articolo.
5. I Soci promotori che assicurano l'apporto ad entrambi i fondi di cui al precedente comma 2 possono designare un solo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La designazione avviene con voto ponderato nella misura relativa alla partecipazione di ciascun socio al Fondo di gestione.
6. L'ingresso dei Soci promotori nella compagine fondativa è deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei suoi componenti.

Art. 7

Riconoscimento e perdita dello status di Socio promotore

1. Sulle istanze di adesione dei Soci promotori della Fondazione, da rendersi nella forma dell'atto pubblico e contenenti l'indicazione dell'onere che ciascun richiedente intende assumere, nonché il relativo periodo di assunzione, si pronuncia il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle precedenti disposizioni e previo accertamento dei requisiti di onorabilità e rispettabilità del soggetto richiedente, a tutela degli interessi morali e del prestigio della Fondazione.
2. Per esigenze di programmazione la Fondazione può indicare i periodi dell'anno entro cui devono pervenire le richieste di adesione.
3. Lo status di Socio promotore della Fondazione consente ai titolari di:
 - a) rendere nota tale loro qualità in ogni forma pubblicitaria consentita da essi direttamente gestita, purché consona al prestigio artistico-culturale della Fondazione;
 - b) avere visibilità di prestigio nelle azioni di marketing pubblicitario realizzate dalla Fondazione nel periodo di partecipazione nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) godere di benefit e sconti appositamente dedicati, nonché di ricevere un riconoscimento ufficiale da parte della Fondazione che attesti il sostegno alla stessa.
4. E' fatto obbligo a ciascun Socio promotore privato di sottoporre all'approvazione del Sovrintendente, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione, ogni forma di pubblicità da esso promossa, nonché direttamente o indirettamente realizzata, in cui sia presente un qualsiasi riferimento al nome della Fondazione, ai suoi marchi e brand e in cui vi sia il tentativo di veicolare l'immagine del Socio promotore privato attraverso il riferimento alla Fondazione e/o alle sue attività. Qualora il Socio promotore privato non ottemperasse e ponesse in essere azioni lesive del nome e del prestigio della Fondazione e delle attività da essa realizzate, il Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposite prescrizioni regolamentari relative alla partecipazione dei Soci promotori, fatte salve le azioni da porre in essere a tutela dell'immagine della Fondazione, delibera la revoca dello status di Socio promotore e interrompe ogni forma di rapporto con il soggetto in causa.



5. L'eventuale perdita dello *status* da parte di un Socio promotore comporta la decadenza del rappresentante di cui all'art. 6, comma 5 del presente Statuto; a tal fine la designazione del nuovo componente avviene con voto ponderato nella misura relativa alla partecipazione dei restanti soci al Fondo di gestione.

Art. 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Sovrintendente;
- c) il Collegio dei Revisori.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, dura in carica quattro anni ed è così composto:

- a) dal Sindaco del Comune di Taormina con funzioni di Presidente;
- b) da tre componenti in rappresentanza della Regione Siciliana, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, designati dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
- c) da un componente designato, congiuntamente, dai legali rappresentanti dei soggetti di cui al precedente art. 6, comma 4. Ove tale componente non risulti designato per la mancata partecipazione alla compagine fondativa dei soggetti di cui al precedente art. 6, comma 4, il Comune di Taormina provvede a trasmettere all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il nominativo di un soggetto esperto in ambito musicale, in ambito cinematografico o in ambito teatrale, per la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione che resta in carica fino alla data dell'eventuale delibera di cui al comma 5 del medesimo articolo. Nel caso in cui il Comune di Taormina non vi provveda entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, vi provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo designando il relativo componente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere nominato e può essere validamente insediato, anche in assenza del Presidente, alla presenza dei 3/5 dei suoi componenti.

3. I soggetti designati a far parte del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e devono possedere:

- a) adeguati requisiti di professionalità e di esperienza inerenti alle attività istituzionali della Fondazione, come definite al precedente art. 3;
- b) i requisiti di onorabilità previsti all'art. 8 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 88 e non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- c) i requisiti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere riconfermati solo una volta e decadono qualora:

- a) vengano meno i requisiti di cui al precedente comma;
- b) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio o a quattro sedute nel corso dello stesso anno solare.



5. La permanenza nel Consiglio di Amministrazione del rappresentante dei Soci promotori è comunque limitata al periodo di contribuzione finanziaria assunto ai sensi del precedente articolo 6.
6. In caso di cessazione anticipata della carica di un componente nel corso del quadriennio si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo consigliere decade alla stessa data di decadenza dei consiglieri in carica.
7. La convocazione per l'insediamento del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Sovrintendente dell'Ente che verifica l'identità dei relativi componenti.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è il Sindaco del Comune di Taormina ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.
3. Il Presidente, inoltre:
 - a) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte in ordine alle modalità di programmazione delle attività artistiche della Fondazione con particolare riferimento al temperamento delle esigenze del territorio e dei partner privati;
 - b) acquisisce informazioni dagli organi dell'Ente in ordine alla gestione della Fondazione, ed alle attività istituzionali intraprese e in itinere, relazionando periodicamente il Consiglio di Amministrazione;
 - c) stipula convenzioni, protocolli d'intesa ed atti equiparati con organismi pubblici e privati;
 - d) nomina, designa e compie atti analoghi attribuiti dalle specifiche disposizioni di legge;
 - e) rappresenta la Fondazione nelle sedi e negli incontri istituzionali;
 - f) esterna al Sovrintendente le direttive generali e le modalità attuative delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) esercita, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica delle determinazioni assunte nella prima seduta utile;
 - h) convoca il Comitato Scientifico ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, anche nei casi di intervenute dimissioni, di rimozione, di interdizione permanente o di decesso, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nei casi di inerzia o di rifiuto del Presidente a svolgere le attribuzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, le relative funzioni sono esercitate - ex art. 97 Cost. - dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa notifica all'interessato.

Art. 11

Poteri e delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva il bilancio preventivo di esercizio;
 - b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso;
 - c) nomina il Sovrintendente della Fondazione con le modalità previste dalla legislazione vigente, tra



personalità di alto profilo ed esperienza professionale e manageriale nel settore artistico-culturale, nonché di qualificata professionalità nei settori giuridici e/o economici e fissa il suo compenso nei limiti previsti dalla normativa generale o dalle norme di settore, con la riduzione di almeno il 20% (venti per cento) rispetto al compenso massimo previsto;

- d) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di revoca del Sovrintendente, per gravi motivi o per reiterate violazioni statutarie o delle direttive e dei programmi approvati con delibera assembleare;
- e) nomina su proposta del Sovrintendente un direttore artistico per ognuno dei due asset principali della Fondazione, al fine di poter favorire la più ampia visibilità del "Festival Internazionale Taormina Arte" e del "Taormina Film Fest", fissando per ciascun direttore il relativo compenso nei limiti delle disponibilità di bilancio; in ogni caso gli incarichi di direttore artistico non sono cumulabili tra loro ed il compenso per ciascun incarico non può superare l'80% (ottanta per cento) del compenso onnicomprensivo del Sovrintendente;
- f) delibera le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- g) delibera, fatti salvi i poteri di cui al successivo art. 19, la liquidazione della Fondazione qualora risulti l'impossibilità non temporanea del perseguimento dei suoi scopi istituzionali, adottando i provvedimenti necessari per la devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal successivo art. 20;
- h) approva l'adesione e la revoca dei soci promotori;
- i) adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento;
- j) determina, su proposta del Sovrintendente, la dotazione organica della Fondazione e le modalità di assunzione del personale, in conformità ai vincoli di bilancio e nei limiti della compatibilità degli oneri scaturenti con i bilanci degli esercizi futuri e alle disposizioni normative vigenti, opportunamente ponderati in base alle risultanze dei bilanci precedenti;
- k) adotta appositi regolamenti per rendere la Fondazione quanto più rispondente alle necessità derivanti dalle finalità statutarie;
- l) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi dell'attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;
- m) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- n) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

2. Le correlate delibere devono garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia, ove applicabili.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà definire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ulteriori strumenti di vigilanza sull'operato della Fondazione secondo i principi comunitari dell'in-house providing.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare a maggioranza assoluta, su proposta formulata da almeno due consiglieri, di delegare al Vice Presidente particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni con l'obbligo di vigilare sul pareggio di bilancio. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione a carico del Sovrintendente dell'art. 21 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e la responsabilità personale ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.



6. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda a nominare il Sovrintendente entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento, l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo provvede alla nomina di un Commissario *ad acta* con i compiti del Sovrintendente, cui si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto, anche al fine di assicurare gli adempimenti preliminari per la nomina di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo.

7. L'indennità di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione è regolata dalle vigenti disposizioni di legge; in caso di onorificità della carica essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ai sensi delle vigenti norme di legge e dalle relative disposizioni attuative applicabili al personale della Regione Siciliana. Il pagamento di quanto dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ove debitamente documentato, è disposto dal Sovrintendente.

Art. 12

Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte all'anno, anche in modalità on-line, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su istanza di almeno due dei propri componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive il Sovrintendente, ad eccezione dei casi in esame di cui al precedente art. 11, comma 1, lett. c) e d); ove se ne ravvisi la necessità, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive, i direttori artistici, i dirigenti della Fondazione e/o i consulenti esterni.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con le modalità cartacee o informatiche che garantiscano la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso da recapitarsi a ciascun componente, al Sovrintendente ed ai Revisori dei conti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno; all'avviso deve essere allegata la documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
6. In caso di particolare urgenza da rappresentare nell'atto di convocazione, il preavviso è ridotto a 48 ore precedenti la riunione.
7. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno i 3/5 dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
8. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
9. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, nonché per la delibera di cui al precedente art. 11, comma 1, lett. l) sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
10. Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e si intendono approvate qualora non intervenga provvedimento di diniego o di modifica entro il termine di 60 giorni dalla data di relativa ricezione.
11. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale da parte di un dipendente della Fondazione individuato dal Sovrintendente, ovvero dal Sovrintendente stesso.



12. Tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna devono essere pubblicati nel sito istituzionale della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e privacy.

Art. 13

Il Sovrintendente

1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra persone dotate di alto profilo ed esperienza professionale e manageriale nel settore artistico-culturale, nonché di qualificata professionalità nei settori giuridici e/o economici, anche in relazione agli ambiti istituzionali di competenza della Fondazione o di organismi consimili.

2. Il Sovrintendente:

- a) propone gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto assoluto del vincolo di bilancio. Sovrintende e coordina le attività artistiche, culturali, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dal bilancio preventivo;
- b) predispone i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria contenuti nel documento di programmazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- d) predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente, tenuto conto delle determinazioni assunte nell'ambito del relativo bilancio di previsione;
- e) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina o la revoca dei Direttori artistici di cui all'art. 15 del presente Statuto e/o, nel rispetto dei vincoli di bilancio, uno o più codirettori artistici delle singole manifestazioni o dei singoli progetti artistici;
- g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

3. Il Sovrintendente, previo parere del Consiglio di Amministrazione, può nominare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, uno o più collaboratori stagionali della cui attività risponde direttamente.

4. Il Sovrintendente cessa dalla carica il trentesimo giorno successivo la data di avvenuta scadenza, scioglimento o decadenza dell'Organo che lo ha nominato, e può essere riconfermato dal nuovo Organo insediato.

5. In assenza del Sovrintendente assume la carica di facente funzioni il dirigente più anziano della Fondazione, ovvero, in mancanza, il funzionario più anziano in possesso di titolo di studio universitario.

6. Il rimborso delle spese di missione debitamente documentate dal Sovrintendente, ove autorizzate dal Presidente della Fondazione, è regolato dalle vigenti norme di legge e dalle relative disposizioni attuative applicabili al personale della Regione Siciliana.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, è composto:
 - da due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, che nomina, altresì, un componente supplente;
 - da un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per l'Economia;
2. I componenti del Collegio, il cui mandato dura un quadriennio rinnovabile per non più di un mandato, devono essere iscritti agli albi o agli elenchi ufficiali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accesso alla funzione.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci e gli atti contabili dell'ente, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; esegue verifiche ispettive sull'attuazione di singole iniziative; adotta gli interventi di legge connessi alle proprie funzioni.
4. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano le disposizioni del Codice Civile e della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (art. 20, comma 6 decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; art. 6, comma 1 legge regionale 11 agosto 2017, n. 16; art. 2405 codice civile).
6. Il compenso e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori di conti è regolato dalle vigenti norme di legge e dalle relative disposizioni attuative applicabili al personale della Regione Siciliana. Il pagamento di quanto dovuto ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, ove debitamente documentato, è disposto dal Sovrintendente.
7. Qualora entro quarantacinque giorni dalla scadenza non si provveda alla designazione dei componenti del Collegio dei Revisori di conti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo nomina, in via straordinaria, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Il Collegio Straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio.
8. Il Collegio dei Revisori di conti rimane in carica durante l'eventuale fase di amministrazione straordinaria disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 15

Direttori artistici

1. I Direttori artistici della Fondazione sono nominati tra soggetti di comprovata esperienza professionale e manageriale nel settore artistico-culturale, con particolare riferimento:
 - al settore della musica, del teatro e della danza per il Direttore artistico del “Festival Internazionale Taormina Arte”;
 - al settore cinematografico per il Direttore artistico del “Taormina Film Fest”.
2. I Direttori artistici coadiuvano il Sovrintendente nelle attività della Fondazione, svolgendo la propria funzione di elaborazione dei progetti artistico-culturali, nonché di gestione e coordinamento del personale coinvolto.
3. Il Direttore artistico del “Festival Internazionale Taormina Arte” dura in carica quattro anni e, in ogni caso, cessa dall’incarico alla data di avvenuta scadenza, scioglimento o decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato dal nuovo Organo insediato.



3. Il Direttore artistico del “Taormina Film Fest” può essere nominato per non più di due anni e può essere riconfermato.
4. I Direttori artistici della Fondazione decadono, in ogni caso, qualora:
 - a) vengano meno i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;
 - b) dovesse trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - c) vengano meno i requisiti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190.
4. Il rimborso delle spese di missione debitamente documentate dai Direttori artistici, ove autorizzate dal Presidente della Fondazione, è regolato dalle vigenti norme di legge e dalle relative disposizioni attuative applicabili al personale della Regione Siciliana. Il pagamento di quanto dovuto è disposto dal Sovrintendente.

Art. 16

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da quattro esperti designati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente designato dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo tra persone di particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei settori che qualificano gli scopi della Fondazione. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e svolge attività consultiva.
2. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, opera con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Comitato Scientifico supporta la Fondazione sulle scelte da operare in ordine ai contenuti artistici, sui contenuti promozionali, ovvero sulle scelte che coinvolgono le istituzioni del territorio la cui attività abbia relazione con le tematiche della Fondazione.
4. Il Comitato Scientifico esprime pareri non vincolanti sui programmi e gli indirizzi di carattere scientifico, culturale, artistico, ricerca, formazione e diffusione della cultura. Esso svolge inoltre le funzioni di Comitato Scientifico delle pubblicazioni culturali della Fondazione, redige una relazione annuale sui risultati conseguiti, propone lo svolgimento di concorsi nonché il conferimento di premi.
5. La partecipazione al Comitato Scientifico è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute in applicazione alle vigenti norme di legge e dalle relative disposizioni attuative applicabili al personale della Regione Siciliana. Il rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato Scientifico, ove debitamente documentato, è disposto dal Sovrintendente.

Art. 17

Gestione finanziaria

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili, prescritti dall'art. 2214 Codice civile.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio è redatto, a cura del Sovrintendente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
4. La gestione finanziaria è fondata sul pareggio del bilancio e gli impegni di spesa sono contenuti entro le previsioni e le effettive disponibilità del bilancio preventivo approvato e reso esecutivo.



Art. 18

Personale della Fondazione

1. Il personale della Fondazione è assunto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, esclusivamente mediante l'espletamento di apposite procedure selettive pubbliche e comunque nell'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di assunzioni nel settore della pubblica amministrazione, ovvero delle istituzioni del settore di cui al D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367, nonché di contenimento del costo del personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, il rapporto di lavoro del personale dipendente alla data di trasformazione del Comitato Taormina Arte in Fondazione è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ivi applicati.
3. Dalla data di trasformazione del Comitato Taormina Arte in Fondazione tutti i nuovi rapporti di lavoro del personale dipendente saranno regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'E.T.I.. In ogni caso, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento giuridico ed economico del personale della Fondazione non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, viste dai componenti gli organi di revisione.
4. La Fondazione procede alla stesura del regolamento di funzionamento ed alla definizione della relativa pianta organica che, nel rispetto della normativa vigente, dovrà tenere conto delle professionalità tecniche esistenti e delle specifiche competenze maturate.
5. La dotazione iniziale del personale della Fondazione è quello in dotazione al Comitato Taormina Arte alla data del 1° gennaio 2016, trasferito alla Fondazione in applicazione dell'art. 35, comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazione e integrazioni.

Art. 19

Vigilanza

1. L'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo verifica il corretto perseguimento delle finalità istituzionali e la corretta gestione economico-finanziaria della Fondazione.
2. Copia del bilancio di previsione e di esercizio, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere trasmessi all'Amministrazione vigilante entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione all'entità dello stato patrimoniale o del valore della produzione e dei proventi, l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sentito l'Assessorato regionale dell'Economia, può disporre che il bilancio della Fondazione sia sottoposto a certificazione da parte di società di revisione, iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha facoltà di disporre ispezioni, richiedere informazioni nonché, sentito l'Assessorato regionale dell'Economia:
 - a) può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione allorché risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;



- b) dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione quando i conti economici per due esercizi consecutivi chiudano con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30% del patrimonio ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
- c) dispone la decadenza del Consiglio di Amministrazione quando non viene adottato il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro i termini previsti dalle vigenti norme regionali;

5. Nei casi di avvenuta scadenza del Consiglio di Amministrazione, di contestuali dimissioni del Presidente e del Vice presidente o di contestuali dimissioni di un numero di componenti che non consenta la validità insediativa prevista dal presente Statuto, ovvero in caso di scioglimento o decadenza dell'Organo, l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo provvede alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione ordinaria delle attività. Al Commissario straordinario sono corrisposti il compenso previsto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dalle relative disposizioni attuative, ed i rimborsi relativi alle spese sostenute in applicazione alle vigenti norme di legge e dalle relative disposizioni attuative applicabili al personale della Regione Siciliana. Il pagamento di quanto dovuto al Commissario Straordinario, ove debitamente documentato, è disposto dal Sovrintendente.

6. Per quanto disciplinato dal presente Statuto la Fondazione Taormina Arte Sicilia costituisce, ai sensi della normativa vigente, ente soggetto alle norme di evidenza pubblica.

Art. 20

Estinzione

1. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, il patrimonio residuo è devoluto ad enti o organismi che svolgono attività simili e di pubblica utilità, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, fatta salva la restituzione degli immobili ai fondatori di diritto o ai soci promotori che li hanno conferiti in conto patrimonio.
2. Lo scioglimento della Fondazione è disciplinato dall'art. 21, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 21

Norme transitorie

1. Fino al completamento delle procedure per la composizione e l'insediamento del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo nomina un Commissario Straordinario per la gestione complessiva delle attività previste dal presente Statuto.
2. Fino al completamento delle procedure per la composizione e l'insediamento del Collegio ordinario dei Revisori dei conti di cui all'art. 15 del presente Statuto, il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti continua a svolgere il proprio mandato.
3. In fase di prima applicazione la Fondazione adegua alle disposizioni di cui all'art. 15 la disciplina degli incarichi già attribuiti per le relative direzioni artistiche.